Copia

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41

OGGETTO:

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA'. CIG: Z292CEAA5D.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RIGOLI ASSUNTA - Sindaco	Sì
2. LIETTA GIOVANNI - Vice Sindaco	Giust.
3. MASIERI ROBERTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra RIGOLI ASSUNTA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Pietro Boni il quale, previo accertamento dell'identità personale dei componenti, collegati in videochiamata, e del rispetto di quanto disposto con Decreto del Sindaco n. 9 del 03/04/2020 avente oggetto: *"Sedute della Giunta Comunale in videoconferenza - Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*, provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA'. CIG: Z292CEAA5D.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni: in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di

sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati;

Ritenuto altresì, necessario prevedere , al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 c. 5 e 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 il Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Visto il "Quaderno ANCI n. 11 febbraio 2018: L'attuazione negli enti Locali del nuovo regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali – Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" e rilevato che le attività da porre in essere sono individuate in: mappatura dei processi, individuazione, nell'ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi, definizione delle proposte di miglioramento dei processi, interventi formativi per il personale, con l'obbligo, entro la data del 25 maggio 2018, di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dati, all'adozione del Registro dei Trattamenti di dati personali e del Registro delle categorie di attività nonché alla mappatura dei processi che consente di porre in essere le attività innanzi descritte;

Rilevato che, secondo lo stesso Quaderno ANCI, sia possibile procedere, per i comuni di minori dimensioni demografiche, all'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dati ad un unico soggetto, anche esterno, mediante esercizio associato della funzione nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD;

Ritenuto, al fine di supportare i singoli comuni aderenti nella fase di transizione e garantire, oltre che una miglior efficacia ed economicità del processo, un'azione uniforme e condivisa, pur nel rispetto dell'autonomia, anche organizzativa, di ogni singolo Ente, la necessità di gestire tale processo di transizione in forma associata;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2018 di accettazione della proposta, pervenuta dalla Ditta “LABOR SERVICE” S.R.L. di Novara, valida per anni 2 dall’accettazione con scadenza 30.04.2020;

Preso quindi atto della prossima scadenza dell’incarico anzidetto;

Vista la proposta della ditta Labor Service S.r.l. di Novara in data 15.04.2020 prot. n.1506 che si propone per l’assolvimento degli obblighi previsti dal REGOLAMENTO UE n. 2016/679 a partire dalla scadenza del contratto in essere (30.04.2020) fino al 31.12.2022;

Esaminato il preventivo dettagliato per la nomina del Data Protection Officer (DPO) – Responsabile per la Protezione dei Dati Personali) (art. 37), che conformemente all’art. 39 GDPR svolgerà le seguenti attività:

a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati (in tale attività rientrano la supervisione del registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR e la valutazione dei rischi ex art. 32 GDPR);

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
per il periodo **01/05/2020 – 31/12/2022** verso il corrispettivo di **€ 3.466,67 + IVA,** per complessivi € 4.229,34;

Preso atto che per le attività sopra esposte è stato formulato il seguente preventivo dettagliato:

- € 866,67 IVA esclusa (€ 1.057,,34 lordi) a copertura del periodo 01/05/2020 – 31/12/2020;
- € 1.300,00 IVA esclusa (€ 1.586,00) per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021;
- € 1.300,00 IVA esclusa (€ 1.586,00) per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022

Attività di formazione:
- formazione degli incaricati per il trattamento dei dati personali (art. 32, paragrafo 4 e art. 39 RGPD);
- I corsi di formazione in materia di privacy hanno una durata stimata di 4 ore;
Al termine di ogni corso verrà rilasciato uno specifico verbale, degli attestati di partecipazione e i test di apprendimento utilizzati.
Per le attività di formazione sopra esposte si formula un preventivo orario di € 55,00 IVA esclusa.

Le cifre sopra esposte, riportate al netto di IVA, si intendono comprensive di oneri per gli spostamenti e dei relativi costi per la produzione degli elaborati richiesti.

Labor Service s.r.l., nell’espletamento della propria attività, è tenuta a doveri di correttezza e riservatezza rispetto a notizie ed informazioni di cui viene a conoscenza vincolando al segreto professionale tutte le persone impiegate nell’attività di consulenza.

Il Comune di San Bernardino Verbano si impegna a fornire a Labor Service s.r.l. tutta la collaborazione richiesta oltre a tutte le informazioni dovute per l’espletamento dell’incarico.

Labor Service s.r.l. rispetto alle prestazioni sopra esposte, emetterà fatturazione con cadenza semestrale.

Visto il bilancio di previsione esercizio 2020, in corso di approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Visto altresì il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acclarato che, nonostante l'Ente sia in esercizio provvisorio in quanto non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare il preventivo, in narrativa riportato, della ditta Labor Service srl, con sede in Novara, relativo all'incarico per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 quali: la nomina del Data Protection officer (DPO- Responsabile dei dati personali) – valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali (art.32 GDPR)– audit documentale e adeguamento della stessa alla normativa (informative, regolamenti ed altra documentazione che fa riferimento alla privacy – assistenza nella messa in atto di misure tecniche e organizzative, adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR)– realizzazione e supervisione del Registro del Trattamento (art.30 GDPR);

3. Di dare atto che la spesa ammontante presuntivamente ad € 4.229,34 IVA inclusa troverà la seguente imputazione:
- € 866,67 + IVA (periodo 01.05.2020-31.12.2020) al codice 01.11.103
- €. 220,00 + IVA per attività di formazione al codice 01.11.103
del bilancio di previsione esercizio 2020, in corso di approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale
- i restanti 2.600,00 euro + IVA (€ 1.300 annui per gli anni 2021 e 2022) verranno imputati al medesimo codice dei rispettivi esercizi finanziari 2021 e 2022;

4. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente al capogruppo consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00;

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

– o – o – o – o – o –

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
F.to Dr. Pietro Boni

Per la regolarità contabile
F.to rag. Tania Giani

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to : RIGOLI ASSUNTA	F.to : Dott. Pietro Boni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07-mag-2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi,ai sensi dall'art.32, comma 5, Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì, 07-mag-2020

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Pietro Boni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 07-mag-2020

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Boni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-apr-2020

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Pietro Boni